

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
N°.....48..... del 21/6/17

PREMESSA

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa, nelle forme previste dalla legge 142/90.

Con il presente Regolamento si disciplinano la gestione dei rifiuti urbani, garantendone la tutela igienico-sanitaria di tutte le fasi, stabilendo:

- 1. disposizione generali, definizioni e competenze del Regolamento (TITOLO 1);*
- 2. le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto (specificando le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento), per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero (TITOLO 2);*
- 3. l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (TITOLO 3);*
- 4. norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti (TITOLO 4);*
- 5. norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunale di carattere ambientale (TITOLO 5);*
- 6. norme per la gestione dei rifiuti speciali (TITOLO 6);*
- 7. la determinazione dei divieti, delle prescrizioni e delle sanzioni (TITOLO 7);*
- 8. le disposizioni finali (TITOLO 8).*

TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

ARTICOLO 1 - OGGETTO: COMPETENZE E LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art.21 del Dlgs 22/97, e ad esso adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dalla legge 142/90.

Questo Regolamento ha tra l'altro per oggetto:

- a) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
- b) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- c) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
- d) norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti
- e) stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua.
- f) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del Dlgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

La raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B del Dlgs 22 / 97;

Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C del Dlgs 22 / 97;

Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D 15 dell'allegato B al Dlgs 22 / 97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al Dlgs 22 / 97;

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste dall'art. 6, lettera m, del Dlgs 22 / 97;

Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.

Il Bacino d'utenza è l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.

L'Ente responsabile di Bacino è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del Decreto di cui al comma 4 dell'art. 45 del Dlgs 22 / 97.

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D e sulla base degli allegati G, H ed I, del Dlgs 22/97.

Sono rifiuti di imballaggio tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientranti nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1, esclusi i residui della produzione.

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

- b)* i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c)* le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d)* le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e)* i materiali esplosivi in disuso.

ARTICOLO 5 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

Il Comune ha l'obbligo di perseguire:

- a)* la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
- b)* la raccolta differenziata dei rifiuti ricuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - 1. verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - 2. verso il recupero energetico;
- c)* la raccolta dei rifiuti non ricuperabili, da avviare a trattamento controllato.

Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dall'art. 24 del Dlgs 22/97.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non, i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a)* deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b)* deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c)* devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d)* devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e)* devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

2. Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente e delle associazioni di volontariato.

3. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a)* tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti urbani pericolosi);
- b)* i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante concessione ad impresa specializzata.

4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a)* lo studio degli strumenti urbanistici, anche in relazione alle esigenze del servizio di raccolta dei rifiuti che, per un razionale svolgimento, necessita di apposite piazzole, aree ecologiche ed aree per il posizionamento di cassonetti, cassoni ed altri contenitori;

b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica secondo le modalità previste dal PRSU ed in coordinamento con l'ente responsabile di bacino, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini ad iniziare dall'età scolare;

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO

ARTICOLO 6 - FLUSSI DI RIFIUTO RACCOGLIBILI

Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art 3, comma 2, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

1. RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- a) carta da utenze domestiche
- b) imballaggi in carta e cartone
- c) imballaggi primari in vetro, metallo e plastica
- d) altri materiali riciclabili

2. RUP (rifiuti urbani pericolosi)

- a) vernici, inchiostri, adesivi
- b) solventi
- c) prodotti fotochimici
- d) pesticidi
- e) tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

3. RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- a) medicinali
- b) batterie e pile
- c) altri tipi di metalli
- d) altri tipi di plastica
- e) legno

4. RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- a) rifiuti organici domestici;
- b) rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- c) rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

5. RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate

6. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- a) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- c) rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 4;

ARTICOLO 7 - CANALIZZAZIONE DEI FLUSSI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta, svuotamento dei cassonetti e contenitori stradali e lo smaltimento dei materiali dal centro di raccolta comunale sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 38 L. 142/90 ed art. 13 D. Lgs. 22/97.

Il territorio comunale, per un idoneo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, viene diviso in zone omogenee per numero di abitanti, e la raccolta dei rifiuti viene effettuata zona per zona.

La ditta nell'effettuare il servizio di raccolta delle varie frazioni di rifiuto è tenuta a quanto segue:

- eseguire le operazioni di prelievo porta a porta e di svuotamento dei cassonetti nelle prime ore del mattino;
- eseguire il servizio secondo gli orari eventualmente stabiliti zona per zona dall'Amministrazione;
- in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno;
- in caso di più giorni di festa consecutivi, il servizio di raccolta dovrà comunque essere garantito entro il terzo giorno;
- qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, etc.) i sacchi e/o i contenitori al momento della raccolta fossero trovati aperti o rovesciati, o comunque vi sia stato spargimento sul suolo di rifiuti, sarà compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere alla pulizia dell'area circostante ed alla raccolta di tutti i rifiuti.

L'organizzazione di flussi di raccolta (e/o destinazione consentita) dei rifiuti è la seguente:

I. RUR (rifiuti urbani riciclabili)

I) Carta da utenze domestiche

a) Raccolta porta a porta.

La ditta che effettua il servizio è tenuta a passare porta a porta provvedendo alla raccolta manuale di carta e cartone depositati nelle cassette o in scatole di cartone;

Le utenze sono tenute:

- a confezionare il materiale (ad esempio: legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna della carta dentro ai cartoni e/o dentro alle cassette fornite dal Comune o acquistate dai privati), a posizionarlo lungo la strada pubblica nella parte esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada, esclusivamente la sera precedente, mezz'ora dopo il tramonto, salvo casi particolari;
- a recuperare le cassette in plastica dopo la raccolta.

b) E' consentita la combustione domestica interna (in camino o stufe);

c) E' consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico;

II) Imballaggi in carta e cartone

a) Raccolta porta a porta.

La ditta che effettua il servizio è tenuta a passare porta a porta provvedendo alla raccolta manuale di carta e cartone depositati nelle cassette o in scatole di cartone o comunque in modo ordinato;

Le utenze sono tenute:

- a confezionare il materiale (ad esempio: legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna mediante deposito diretto lungo strada o dentro alle cassette fornite dal Comune o acquistate dai privati), a posizionarlo lungo la strada pubblica nella parte

esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada, esclusivamente la sera precedente, mezz'ora dopo il tramonto, salvo casi particolari;

- a recuperare le eventuali cassette in plastica dopo la raccolta.

b) Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

IIIa) Imballaggi primari in plastica

a) Raccolta mediante contenitori stradali.

b) Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

IIIb) Imballaggi primari in vetro e metallo (lattine in alluminio e latte in banda stagnata)

a) Raccolta mediante contenitori stradali.

b) Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

IV) Prodotti tessili e abiti

a) Raccolte porta a porta una tantum o con il posizionamento di appositi contenitori, sul territorio comunale, da parte di organizzazioni autorizzate dal comune

V) Altri materiali riciclabili

a) Raccolte porta a porta una tantum da parte di organizzazioni autorizzate dal comune

2. RUP (rifiuti urbani pericolosi)

I) Vernici, inchiostri, adesivi e solventi:

a) presso rivenditori autorizzati al ritiro;

b) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

c) conferimento nei contenitori stradali per T e/o F;

II) Solventi

a) presso rivenditori autorizzati al ritiro;

b) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

c) conferimento nei contenitori stradali per T e/o F;

III) Prodotti fotochimici:

a) fotografi autorizzati al ritiro;

b) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

c) conferimento nei contenitori stradali per T e/o F;

IV) Pesticidi

a) consorzi agrari;

b) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

c) conferimento nei contenitori stradali per T e/o F;

V) Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

a) presso rivenditori autorizzati al ritiro;

b) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

c) conferimento nei contenitori stradali per T e/o F;

Il deposito dei RUP presso il centro di raccolta comunale potrà avvenire previa autorizzazione del Sindaco, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni di legge in quanto prescritte.

3. RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

I) Medicinali:

- a) presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- b) conferimento nei contenitori stradali
- c) gabinetti medici e il centro di raccolta comunale;

II) Batterie e pile:

- a) presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- b) conferimento nei contenitori stradali;
- c) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

III) Metalli in genere:

- a) raccolte porta a porta una tantum da parte delle Associazioni di volontariato;
- b) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

IV) Legno:

- a) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

4. RIFIUTI UMIDI

I) Rifiuti organici domestici;

- a) raccolta domiciliare.

Alle utenze domestiche viene distribuito da parte del Comune un secchiello (biopattumiera) ed ai condomini, con dimensioni definite dall'Amministrazione Comunale, un contenitore da 240 litri.

La ditta che effettua il servizio è tenuta a passare porta a porta provvedendo alla raccolta manuale del sacco biodegradabile chiuso per i rifiuti organici, posto all'interno di pattumiera o di contenitori condominiali e comunque allo svuotamento degli stessi;

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti racchiusi in sacchi biodegradabili esclusivamente negli appositi bio-contenitori (pattumiera o bidone);
- ad utilizzare i sacchi biodegradabili;
- a posizionare i secchielli ed i bidoni condominiali lungo la pubblica strada, nella parte esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada, esclusivamente la sera precedente il passaggio del servizio di raccolta, mezz'ora dopo il tramonto, salvo casi particolari;
- a recuperare i contenitori dopo la raccolta.

- b) compostaggio domestico;

- c) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

- d) l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

II) Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva)

- a) raccolta domiciliare con svuotamento del bio-contenitore;

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da parte del Comune, un bio-contenitore in dotazione.

La ditta che effettua il servizio dovrà passare porta a porta provvedendo allo svuotamento del bio-contenitore contenente rifiuto organico libero o racchiuso in sacchi biodegradabili;

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti organici esclusivamente negli appositi bio-contenitori;
- ad utilizzare i sacchi biodegradabili;
- a posizionare i bio-contenitori lungo la pubblica strada, nella parte esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada, esclusivamente la sera precedente il passaggio del servizio di raccolta, mezz'ora dopo il tramonto, salvo casi particolari;
- a recuperare i bio-contenitori dopo la raccolta.

b) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

III) Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti del verde provenienti dai cimiteri):

a) raccolta domiciliare;

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o assimilati, devono essere portati a cura del produttore presso l'isola ecologica. Quando si tratta di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratta di residui di potatura di pezzatura ragguardevole si devono avvolgere in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumi, involucri di plastica, ecc.) ed a conferirli negli appositi bio-contenitori. Devono essere escluse dalla cernita le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili da trasportare presso le isole ecologiche.

I privati che eseguono la manutenzione del giardino possono utilizzare il servizio porta a porta della frazione organica per il solo rifiuto costituito in: erba e foglie. Tali frazioni devono essere racchiuse in sacchi biodegradabili oppure in sacchi e contenitori non biodegradabili, per i quali ne sia evidente il contenuto, nel limite quantitativo di n. 5 sacchi per edificio privato o per condominio con un peso massimo di 20 Kg./cad..

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per la frazione organica.

La ditta che effettua il servizio dovrà:

- passare porta a porta provvedendo allo svuotamento dei sacchi contenenti erba e foglie
- qualora venissero utilizzati sacchi e contenitori non biodegradabili questi verranno svuotati e poi lasciati nel punto in cui erano stati posti.

Le utenze sono tenute:

- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada, nella parte esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada esclusivamente la sera precedente il passaggio del servizio di raccolta, mezz'ora dopo il tramonto;
- a non superare i limiti quantitativi sopra citati;
- a recuperare i sacchi e contenitori non biodegradabili dopo la raccolta.

b) compostaggio domestico;

c) consegna diretta presso il centro di raccolta comunale;

5. RIFIUTI SECCHI

1) La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è a sacco porta a porta.

Le utenze sono tenute:

a) a consegnare i rifiuti esclusivamente in sacchi in PE trasparente per almeno il 70%;

b) a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada, nella parte esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada, esclusivamente la sera precedente il passaggio del servizio di raccolta, mezz'ora dopo il tramonto, salvo casi particolari;

Il Sindaco può imporre la dotazione di un contenitore (la cui capienza va relazionata alla produzione di rifiuti secchi non riciclabili) per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio, al fine di evitare situazioni ambientali indecorose.

Sarà possibile posizionare lungo la pubblica strada sia i sacchi che il contenitore che li contiene (le utenze possono comunque utilizzare un contenitore con le caratteristiche idonee allo svuotamento da parte della ditta); in questo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lo lasceranno sul posto e il ritiro avverrà a cura dell'utenza stessa.

La ditta che effettua il servizio dovrà passare porta a porta provvedendo alla raccolta manuale del sacco chiuso posto lungo la strada od eventualmente posto all'interno di pattumiera o di contenitori condominiali;

d) a consegnare direttamente i sacchi presso il centro di raccolta comunale;

II) Rifiuti secchi ingombranti

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti in uno dei seguenti modi:

- a) conferendoli direttamente presso il centro di raccolta comunale giorni programmati per l'apertura;
- b) raccolta su chiamata a domicilio da effettuarsi con frequenza quindicinale, in giornata prestabilita, su prenotazione da effettuare presso l'Ufficio Ecologia per i soli materiali non trasferibili da parte dell'utente; i rifiuti andranno depositati lungo la pubblica strada, nella parte esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada, esclusivamente la sera precedente il passaggio del servizio di raccolta, mezz'ora dopo il tramonto, salvo casi particolari;

III) Rifiuti di particolari categorie

I detentori di beni durevoli di cui all'art. 21 del presente regolamento, qualora non provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferire al servizio pubblico nei seguenti modi:

- a) conferendoli direttamente presso le isole ecologiche nei giorni programmati per l'apertura;
- b) raccolta su chiamata a domicilio da effettuarsi con frequenza quindicinale, in giornata prestabilita, su prenotazione da effettuare presso l'Ufficio Ecologia per i soli materiali non trasferibili da parte dell'utente; i rifiuti andranno depositati lungo la pubblica strada, nella parte esterna alla recinzione lungo il marciapiede o la strada, esclusivamente la sera precedente il passaggio del servizio di raccolta, mezz'ora dopo il tramonto, salvo casi particolari;

6. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

I) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

a) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune e dalla ditta appaltatrice con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 33 e avviati a discarica.

b) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso il cimitero del capoluogo.

II) Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 3) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

ARTICOLO 8 - GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO E STANDARD MINIMI DA RISPETTARE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le definizioni inerenti la disciplina degli imballaggi sono quelle previste dall'art. 35 del Dlgs 22 / 97.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 9 del Dlgs 22 / 97 sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, riuniti nel CONAI, i costi per:

- il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- il riutilizzo degli imballaggi usati;

- il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

3. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Dlgs 22 / 97 i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E del Dlgs 22 / 97 e i relativi obiettivi intermedi.

4. Gli standard minimi di raccolta da rispettare a livello comunale, vengono così determinati:

materiale	Quantitativo della frazione in t/anno	% della frazione sul totale dei rifiuti (stimato in 3.700 t/anno)
vetro	370	10
plastica	80	2,2
carta/cartone	330	9
metalli	15	0,4

I calcoli sono basati su una presunzione di attribuzione in seguito all'andamento del primo trimestre completo di raccolta differenziata effettuata con il sistema porta a porta a partire dal mese di novembre 1998.

Gli standard minimi di raccolta potranno essere aggiornati annualmente con Delibera di Giunta Comunale, in relazione alle indicazioni date da Stato, Regione e Provincia, ai principi assunti con il presente regolamento ed alla verifica nel lungo periodo dell'andamento medio della raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti sopra indicati.

ARTICOLO 9 - CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE

L'ecocentro è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, consistente in un'area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede la presenza di strutture tecnologiche o processi di trattamento.

Negli orari di apertura al pubblica è prevista la presenza costante di almeno un addetto che controlli il corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, prima che gli stessi vengano prelevati ed avviati a recupero o smaltimento, in modo da creare frazioni merceologiche omogenee di rifiuto che ottimizzino sia le operazioni di trasporto, sia la valorizzazione in appositi impianti di recupero delle differenti frazioni della raccolta differenziata.

Ai sensi della L.R. 3/2000, art. 29 il gestore ha l'obbligo di tenere apposito registro, da compilarsi settimanalmente, dal quale risultino i dati inerenti le tipologie di rifiuto e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione.

Sono conferibili all'ecocentro le tipologie di rifiuti elencate (con il corrispondente codice CER di riferimento) nell'autorizzazione rilasciata dal competente Settore Ecologia della Provincia di Verona, agli atti dell'Ufficio Ecologia.

I cittadini residenti nel Comune di San Martino B.A. (utenze private) hanno diretto accesso all'ecocentro, previa esibizione di un documento di identità.

Alle utenze non domestiche (enti o imprese) che hanno sede nel Comune di S. Martino B.A. è consentito l'accesso all'ecocentro previa esibizione del cartellino rilasciato dagli uffici comunali, indicande l'ambito di attività e le quantità conferibili settimanalmente dall'impresa, sulla base della

denuncia effettuata ai fini del calcolo della tariffa per i rifiuti solidi urbani.

Il trasporto dei rifiuti, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, è consentito in deroga agli obblighi di legge fino al limite quantitativo di 30 chilogrammi al giorno (D.Lgs. 22/97, art. 15, comma 4).

I beni durevoli ad uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Soltanto in subordine vanno conferiti al centro di raccolta comunale (titolo IV, art. 21 del presente Regolamento).

Ogni disciplina inerente: la gestione dei centri di raccolta comunale, le modalità di conferimento dei rifiuti e del loro successivo smaltimento od avvio a recupero, i comportamenti da tenere comprensivi di violazioni e sanzioni, verrà disposta mediante apposito provvedimento del Sindaco o della Giunta Comunale secondo le rispettive competenze, per quanto non compresa dal presente regolamento.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI (BENI DUREVOLI, RIFIUTI SANITARI, VEICOLI A MOTORE, OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI, BENI IN POLIETILENE)

La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), gli oli e i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui agli art. da 44 a 48, del Dlgs 22 / 97.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI PRIMA DI INVIARLI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO

Come disposto dall'art. 21, comma 2, lettera f) del Dlgs 22 / 97 il Comune deve provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

Le pesate vengono effettuate sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento dal responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio ed una volta ultimato il proprio giro di raccolta. I bindelli di pesatura devono essere tempestivamente consegnati al funzionario comunale preposto.

ARTICOLO 12 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione delle case isolate o sparse identificate in apposita planimetria allegata al contratto stipulato con la ditta che effettua il servizio. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata.

Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite accordi contrattuali con la ditta che effettua il servizio.

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino luogo ove la raccolta viene effettuata porta a porta, con modalità e tempi previsti per questo luogo, e nei più vicini cassonetti stradali.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI PROPRI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti, in particolare per le abitazioni poste nelle zone non interessate dal servizio di raccolta stradale dei rifiuti.

Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di patate, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori nocivi o che possano creare disturbo ai vicini.

Con ordinanza sindacale potranno essere stabilite delle zone abitative, nelle quali non sarà possibile effettuare il compostaggio domestico.

ARTICOLO 14 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

ARTICOLO 15 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI STRADALI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica a cura del gestore del servizio.

2. Non possono essere previsti contenitori all'interno di aree private, recintate che obblighino l'ingresso dell'automezzo per lo svuotamento.

3. L'area interessata dal contenitore potrà essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere assicurati l'ancoraggio per il fermo dei cassonetti.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5. I contenitori e relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale del cassonetto rispetto a finestre ubicate al piano terra, ingressi di attività commerciali quali: bar, pasticcerie, alimentari farmacie e ristoranti.

ARTICOLO 16 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.

E' necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere alla cittadinanza; articoli su giornali locali), dando informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini opuscoli all'insegna del "perché riciclare" e del "dove lo metto"; istruzioni per il conferimento; compostaggio domestico).

I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.

ARTICOLO 17 - ORDINANZE E SISTEMA SANZIONATORIO PER IL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.

La ditta che svolge il servizio di raccolta è tenuta a segnalare all'utente la non corretta separazione dei rifiuti e le errate modalità di conferimento mediante apposizione di apposito bollino fornito dall'Amministrazione Comunale sul relativo contenitore o sacchetto. Di detta attività dovrà essere fornita tempestiva notizia al Comune con l'indicazione della via e numero civico, ai fini dell'identificazione dell'utente inadempiente.

I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento o alle modalità di conferimento verranno lasciati sul posto dagli operatori addetti al ritiro, con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli, adeguati alle norme, nel passaggio del servizio successivo.

ARTICOLO 18 - OBBLIGO DI RICICLAGGIO (O COMPOSTAGGIO). COMMERCIALIZZAZIONE DEI RESIDUI RICUPERABILI

La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).

Tutti questi soggetti sono tenuti a far avere all'Ufficio Ecologia del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.

Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

ARTICOLO 19 - ALTRI SERVIZI

In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione comunale, l'appaltatore dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti, concordando le modalità di espletamento del Servizio con l'Ufficio Ecologia.

L'appaltatore dovrà eventualmente provvedere, per la durata della manifestazione, alla posa di un numero di contenitori adeguato al volume dei rifiuti che presumibilmente verranno prodotti e comunque concordato con l'Ufficio Ecologia, che verranno vuotati con la cadenza prevista per la zona circostante e per la tipologia di rifiuto

TITOLO 3 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ARTICOLO 20 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 18. secondo comma, punto d), del D.Lgs. n° 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento oggetto di questo regolamento, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità:

- sono assimilati per qualità i rifiuti indicati nella tabella A), ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal Dlgs 22 / 97 e degli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2, primo periodo del Dlgs 22 / 97

- l'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene così definita: le quantità di rifiuto non devono superare la produzione annua di 20 Kg/mq ovvero 0.2 mc/mq, riferita alla superficie specificatamente destinata a tale attività.

I locali dove sono prodotti tali rifiuti dovranno essere in regola con la denuncia per la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

TABELLA A

N°	Tipologia rifiuti
1.	imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo)
2.	contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)
3.	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4.	accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.
5.	frammenti e manufatti di vimini e sughero
6.	paglia e prodotti di paglia
7.	scarti di legno e falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli di particelle legnose, trucioli, segatura
8.	fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile
9.	ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10.	feltri e tessuti non tessuti
11.	pelle e similpelle
12.	gomma e caucciù in polvere, ritagli e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria
13.	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
14.	imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia,

	espansi plastici minerali, ecc.
15.	moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
16.	materiali vari in pannelli di legno, gesso e plastica, ecc.
17.	frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
18.	manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
19.	cavi di materiale elettrico in genere
20.	nastri abrasivi
21.	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
22.	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali rifiuti prodotti da macelli, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, cc.
23.	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni industriali basate su processi meccanici (graspi, vinaccioli, bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, ecc.)
24.	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
25.	rifiuti derivanti dalla grigliatura, costituenti la c.d. "mondiglia", di impianti di depurazione di acque reflue urbane

TITOLO 4 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ARTICOLO 21 - GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA BENI DUREVOLI

I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al centro di raccolta comunale.

Qualora si realizzassero accordi di programma quali quelli previsti dai comma 2. e 3. dell'art. 44 del Dlgs 22 / 97, i soggetti ad essi interessati potranno far riferimento ai gestori il centro di raccolta comunale o proporre forme alternative di gestione, la cui attivazione va peraltro subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà della Giunta Comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:

- a) frigoriferi;
- b) surgelatori e congelatori; computer;
- c) lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria.

ARTICOLO 22 - RIFIUTI SANITARI VEICOLI A MOTORE

La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del Dlgs 22 / 97.

ARTICOLO 23 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 47 del Dlgs 22 / 97) deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e i grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche al centro di raccolta comunale.

Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio, e non può conferire i materiali presso il centro di raccolta comunale.

ARTICOLO 24 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi di cui agli art. 48 e 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dlgs 22 / 97, l'Amministrazione comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni presso il centro di raccolta comunale.

ARTICOLO 25 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o meno, i fossati prospicienti la proprietà ed adibiti allo scolo delle acque provenienti dalla stessa, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

3. Nel caso di abbandono di rifiuti il Comune, a tutela della pubblica igiene, ingiunge al responsabile dell'abbandono o al conduttore e/o proprietario di provvedere agli interventi di ripristino, nonché di adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati.

In caso di inottemperanza il comune può intervenire direttamente, addebitando le spese all'inadempiente.

ARTICOLO 26 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento.

3. Le aree inoltre non dovranno essere lasciate incolte in senso lato, atte quindi ad essere fonte di proliferazioni di animali indesiderati e pericolosi per la salute dell'uomo (topi, serpi ecc.). Il titolare o chi per esso, ne cura con diligenza la corretta gestione dell'ambiente, il taglio delle erbe spontanee e ogni altro onere connesso al decoro e al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie del luogo.

ARTICOLO 27 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando, alla fine della loro giornata lavorativa i rifiuti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta separando la frazione secca da quella umida. Gli imballaggi in carta e cartone di qualsiasi genere così come

definiti dal D. Lgs. 05.02.1997 n° 22 e successive modificazioni, dei soggetti che non aderiscano ai consorzi nazionali, devono essere conferiti, con propri mezzi presso il centro di raccolta comunale oppure in zone indicate dall'Amministrazione Comunale. Gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2, primo periodo del D.Leg. 22/97, quali pallet e cassette, non possono essere smaltiti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

ARTICOLO 28 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso, è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride.

All'orario di chiusura le aree di posteggio devono risultare perfettamente ripulite.

3. Nel caso che l'area circostante un esercizio pubblico risultasse costantemente imbrattata di rifiuti riconducibili inequivocabilmente al scorretto comportamento dei clienti dell'esercizio stesso, il gestore è obbligato a provvedere direttamente alla pulizia dell'area circostante il proprio locale per un raggio di 20 metri.

4. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico del gestore fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

ARTICOLO 29 - PULIZIA AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo verbale di sanzionamento a sensi di legge e di regolamento.

3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto merci e materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

ARTICOLO 30 - ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

ARTICOLO 31 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. In caso di nevicate il Comune provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- a) la rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele similari nonché sabbia e ghiaino per dissolvere neve o ghiaccio.

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via spalare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

ARTICOLO 32 - RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi o depositarvi residui di alcun genere. Dovrà provvedere altresì a smaltire i propri rifiuti in conformità alle leggi vigenti e dimostrare con apposite fatture o autorizzazioni ecc., l'avvenuto smaltimento dei sopracitati rifiuti in discarica autorizzata o presso impianti appositi.

TITOLO 5 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO

ARTICOLO 33 - GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica, salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.

Il servizio di spazzamento è svolto dal Comune in economia, o mediante appalto a terzi.

Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rsu.

Le attuali modalità sono le seguenti:

Spazzamento strade pubbliche:

raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Cestini e contenitori:

allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

I contenitori collocati nelle aree pubbliche e private devono essere svuotati settimanalmente.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti inerti, ingombranti, pericolosi, vetri e simili.

TITOLO 6 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

ARTICOLO 34 - ONERI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a)* autosmaltimento dei rifiuti;
- b)* conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c)* conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
- d)* esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del Dlgs 22 / 97;
- e)* tramite servizio di raccolta dei rifiuti assimilati per quantità e qualità istituito dall'Amministrazione Comunale.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a)* in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b)* in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del Dlgs 22 / 97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

TITOLO 7 - DIVIETI E SANZIONI

ARTICOLO 35 - PRESCRIZIONI

- 1 - è vietato abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali, salvo il deposito temporaneo ai fini della raccolta come normati nel titolo II del presente regolamento;
- 2 - è vietato conferire al centro di raccolta comunale e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di San Martino Buon Albergo;
- 3 - è vietato conferire al centro di raccolta comunale rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune;
- 4 - è vietato conferire e depositare rifiuti al centro di raccolta comunale, al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza, o al di fuori del cancello delle stesse, o al di fuori degli orari di apertura;
- 5 - è vietato conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti, materiali non compatibili per quantità o qualità;
- 6 - è vietato depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in orari diversi da quelli prescritti dal presente regolamento e/o da apposita ordinanza del Sindaco.
- 7 - al centro di raccolta comunale è vietato selezionare ed asportare materiali senza il preventivo assenso degli incaricati della gestione. A questi ultimi compete controllare che i rifiuti vengano conferiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 8 - i contenitori (pattumiere e bidoni) forniti dall'amministrazione alle utenze domestiche per l'effettuazione della raccolta porta a porta una volta consegnati diventano di proprietà dell'utente, il quale dovrà provvedere alla loro cura, pulizia, riparazione ed eventuale sostituzione in caso rottura o furto.
- 9 - è vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento o stabilite nelle ordinanze sindacali di attuazione.
- 10 - dopo l'introduzione dei rifiuti nei contenitori il coperchio deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento dovrà avvenire nel contenitore vuoto più vicino.
- 11 - è vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, spostare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
- 12 - nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in modo da ridurre la pericolosità.
- 13 - è vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche, adibite ad uso pubblico e private.
- 14 - è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.
- 15 - è vietato conferire rifiuti oggetto di raccolta differenziata nel sacco per il rifiuto secco indifferenziato o nelle navette per i rifiuti ingombranti presenti al centro di raccolta comunale.
- 16 - è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori e del bidoncino domestico fornito dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti, mescolare le diverse frazioni riciclabili, conferire la frazione umida dei rifiuti all'interno di sacchetti non biodegradabili, depositare il sacchetto dell'umido senza che sia inserito in apposito contenitore.

17 - è vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.

18 - è vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campana previste per la raccolta vetro.

19 - è vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.

20 - è vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani.

21 - è vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, dei cartelli segnaletici e dei muri con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio, vernici e simili.

22 - è vietato sfamare gli animali posando sul suolo pubblico prodotti alimentari di qualsiasi genere.

23 - è vietato scaricare i rifiuti nei laghi, nei fiumi e nei fossati.

24 - è ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

25 - è vietato bruciare rifiuti all'aperto anche se composti di materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai, se ubicati a meno di 300 metri anche da una singola abitazione. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque per la cottura dei cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono comunque essere disposti in modo da non arrecare molestia al vicinato con i fumi.

26 - E' vietato distribuire volantini nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, se non nelle forme che prevedono la consegna esclusivamente in cassetta postale o direttamente nelle mani del destinatario. I volantini devono comunque riportare il seguente messaggio: "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie".

ARTICOLO 36 - SANZIONI

Tutte violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente, ai sensi del D. Lgs. 05.02.1997 n° 22 successive modifiche ed integrazioni e di altri leggi statali e regionali, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. L'inosservanza delle norme previste dagli art. 25, 26, 27, 32 e dall'art. 35 punti n. 3 e 20 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da euro **100 (cento)** ad euro **600 (seicento)**, tale valore può essere triplicato in caso di recidiva.

2. L'inosservanza di tutte le altre norme previste dal presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa da euro **50 (cinquanta)** ad euro **300 (trecento)**, tale valore può essere triplicato in caso di recidiva.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida diretta ai soggetti responsabili a provvedere ed a comunicare le modalità di smaltimento agli uffici comunali, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi previsti dal presente regolamento, fatte salve le eventuali conseguenze penali e i diritti di sostituzione dell'inadempiente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 (duecentocinquanta) ad euro 1.500 (millecinquecento).

Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienicosanitari, il Comune provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente o del responsabile della violazione.

L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 - ABROGAZIONI

Sono abrogati gli articoli dal n.1 al n.18 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento e tassazione dei rifiuti solidi urbani" approvato con delibera di consiglio comunale n. 65 del 30.06.94.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ARTICOLO 38 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs 05.02.1997 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, ogni legge nazionale e regionale in materia, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.

ARTICOLO 39 - RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del CO.RE.CO.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Sommario

PREMESSA.....	2
TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO: COMPETENZE E LIMITI DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI	4
ARTICOLO 5 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI.....	5
TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO	7
ARTICOLO 6 - FLUSSI DI RIFIUTO RACCOGLIBILI	7
ARTICOLO 7 - CANALIZZAZIONE DEI FLUSSI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO	8
ARTICOLO 8 - GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO E STANDARD MINIMI DA RISPETTARE.....	12
ARTICOLO 9 - CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE	13
ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI (BENI DUREVOLI, RIFIUTI SANITARI, VEICOLI A MOTORE, OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI, BENI IN POLIETILENE)	14
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI PRIMA DI INVIARLI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO.....	14
ARTICOLO 12 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	14
ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI PROPRI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO).....	15
ARTICOLO 14 - TRASPORTO DEI RIFIUTI	15
ARTICOLO 15 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI STRADALI	15
ARTICOLO 16 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE	16
ARTICOLO 17 - ORDINANZE E SISTEMA SANZIONATORIO PER IL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO	16
ARTICOLO 18 - OBBLIGO DI RICICLAGGIO (O COMPOSTAGGIO). COMMERCIALIZZAZIONE DEI RESIDUI RICUPERABILI.....	17
ARTICOLO 19 - ALTRI SERVIZI	17
TITOLO 3 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	18
ARTICOLO 20 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....	18

TITOLO 4 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	20
ARTICOLO 21 - GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA BENI DUREVOLI.....	20
ARTICOLO 22 - RIFIUTI SANITARI VEICOLI A MOTORE.....	20
ARTICOLO 23 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI.....	20
ARTICOLO 24 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE.....	20
ARTICOLO 25 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	21
ARTICOLO 26 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	21
ARTICOLO 27 - PULIZIA DEI MERCATI.....	21
ARTICOLO 28 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	22
ARTICOLO 29 - PULIZIA AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI	22
ARTICOLO 30 - ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI.....	22
ARTICOLO 31 - SGOMBERO DELLA NEVE.....	23
ARTICOLO 32 - RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE.....	23
TITOLO 5 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO	24
ARTICOLO 33 - GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO	24
TITOLO 6 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	25
ARTICOLO 34 - ONERI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI	25
TITOLO 7 - DIVIETI E SANZIONI	26
ARTICOLO 35 - PRESCRIZIONI	26
ARTICOLO 36 - SANZIONI.....	27
TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI	29
ARTICOLO 37 - ABROGAZIONI	29
ARTICOLO 38 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	29
ARTICOLO 39 - RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	29

